

TRIBUNALE DI TRANI

Programma di liquidazione (art. 213 CCII)

Liquidazione Giudiziale [REDACTED]

n.62/2024 RG CCII

Giudice Delegato: Dott.ssa Guerra

Curatore: Avv. Francesco Catapano

Il sottoscritto Curatore:

- richiamato l'inventario depositato in data 14.02.25;
- rilevato che, alla data della liquidazione giudiziale l'attività imprenditoriale del debitore (trasporto merci su strada) era sostanzialmente cessata, essendosi questi limitato, nell'ultimo anno di esercizio (2024) a prestare consulenze in favore della [REDACTED]. sicché non si rendono necessarie le iniziative di cui all'art. 213 c.4 CCI né sono pervenute richieste di cessione (o affitto) dell'azienda, di singoli rami, ovvero di alienazione di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco;
- preso atto che non è stata formulata alcuna proposta di concordato ex art. 240 e ss. CCII;
- sottolineato che, non avendo ricevuto la disponibilità di alcun creditore, non è stato possibile nominare il Comitato dei Creditori;

propone

il seguente programma di liquidazione, chiedendone l'approvazione anche in funzione sostitutiva del Comitato dei Creditori ex art. 140. c.4. CCII, precisando che le riserve ivi espresse saranno sciolte a mezzo di specifici supplementi



ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

0 MISSIS

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®**B) Beni mobili materiali**ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

1. Sono stati inventariati beni mobili accorpatis in sei lotti, per un valore complessivo di €37.149,00: il tutto come da perizia di stima a firma dell'Ing. Russo (**All. n. 9**), le cui risultanze si riepilogano nella sottostante tabella.

Lotto n. 1	Arredi abitazione	€ 585,00
Lotti n 2-3	Arredi e macchine per ufficio	€ 2.774,00
Lotto n. 4	Ricambi	€ 7.380,00
Lotto n. 5	Macchinari	€ 25.910,00
Lotto n. 6	Autocarro	€ 500,00

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

(2) La recente pronuncia di Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2023, n. 28694, ha decretato il superamento di quell'orientamento giurisprudenziale che reputava sufficiente, al fine di ritenere validamente trascritto e opponibile il negozio costitutivo di un diritto reale la sua menzione nella nota di trascrizione riguardante quest'ultimo, dovendosi invece presentare una distinta nota per ciascun negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, in applicazione dell'art. 17, comma 3, l. 52/1985.

ASTE
GIUDIZIARIE® 6ASTE
GIUDIZIARIE®

2. E' stata depositata domanda tardiva di rivendica dei beni di cui al Lotto n.5

(All. n.10)

3. Si propone di procedere alla vendita (ex art. 216 c.2 CCII) , promuovendo, innanzi al sottoscritto, una procedura competitiva, al prezzo base indicato in perizia oltre Iva, e sollecitando, tramite pubblicazione di apposito invito ad offrire sul PVP e sul sito internet www.astegiudiziarie.it, eventuali proposte di acquisto da presentarsi in prefissando termine. In caso di pluralità delle stesse si farà luogo a gara tra gli offerenti sul prezzo più alto offerto. Qualora non pervenga nessuna offerta, l'operazione verrà via via ripetuta riducendo il prezzo base del 25%

4. Fino all'esito dell'udienza di verifica della domanda di rivendica (non ancora fissata) si ritiene tuttavia opportuno soprassedere dalla vendita di beni di cui al Lotto n.5.

In ordine agli altri lotti, la vendita sarà disposta nel termine di legge (art.

213 c.5 CCII) e saranno posti in essere almeno un tentativo di vendita per l'anno in corso e due per gli anni successivi.

5. I costi preventivabili a carico della procedura sono quelli della stima (già effettuata) e delle pubblicità di legge.

6. La durata delle operazioni di liquidazione dipende dall'esito dei tentativi di vendita.

Omissis





Omissis



Trani, data del deposito

Il Curatore

Avv. Francesco Catapano



Omissis



Firmato Da: CATAPANO FRANCESCO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE

Firmato Da: CATAPANO FRANCESCO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE



Tribunale Ordinario di Trani
Sezione civile- Area commerciale/ crisi d'impresa
Procedura 62 /2024

La Giudice Delegata

Letto ed esaminato il programma di liquidazione proposto dal curatore depositato il 14.4.2025;

vista la mancata costituzione del comitato dei creditori;

visti gli artt. 140, 4° comma, e 213 c.c.i.i.;

osservato che è stato rispettato il termine di gg. 150 dalla sentenza;

rilevato che il programma deve contenere, se attuabili:

- criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili e degli altri beni;
- criteri e modalità della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo;

- indicazione delle azioni giudiziali di qualunque natura:

- il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio;

- gli esiti delle liquidazioni già compiute;

- osservato che il curatore non propone, perché non attuabili, atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

ritenuto che nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento;

P.Q.M.

Approva il programma e dispone l'esecuzione degli atti liquidatori conformi.

La Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

